

alloggia presso l'abitante colle prescrizioni, ed indennizzo portati dal citato Regolamento 6 Giugno 1804.

VI. La truppa di transito alloggia presso l'abitante, ed è a di lui carico.

VII. I locali, di cui nell'art. II, che siano di proprietà dello Stato sono messi a disposizione del Ministro delle Finanze, che n'è incaricato della vendita.

VIII. In parità di condizioni sarà preferibilmente fatta la vendita a quei comuni che amassero di farne l'acquisto per l'alloggio della truppa a sollievo degli abitanti.

IX. Il prodotto della vendita prescritta nell'art. VII. sarà versato nel Regio Tesoro, e convertito sotto l'immediata ispezione del Ministro della guerra per la costruzione, di cui nell'art. III., e per l'acquisto, riparazioni, ed adattamenti di locali designati per alloggio militare di stazione.

X. I Ministri della Guerra, dell'Interno, delle Finanze, e del Regio Tesoro sono incaricati, ciascuno in ciò che lo riguarda, della esecuzione del presente Decreto, che sarà stampato, pubblicato, ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Dato in Milano 29 Marzo 1806.

EUGENIO NAPOLEONE.

Per il Vice-Re;

Il Consigliere Segr. di Stato

L. VACCARI.